

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-334 del 25/01/2017
Oggetto	Società AZIENDA OSPEDALIERO ζ UNIVERSITARIA DI FERRARA in COMUNE DI FERRARA LOC. CONA - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2017-361 del 25/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. Pratica 32788/2016/fd_ct

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA con sede legale ed impianto in COMUNE DI FERRARA LOC. CONA, VIA A. MORO N. 8. Pratica del SUAP del Comune di Ferrara con prot. n. 114112 del 12/10/2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività SOCIO SANITARIA.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 12/10/2016, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 10/11/2016 con il n. 11849, presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 12/10/2016, dalla Società AZIENDA OSPEDALIERO–UNIVERSITARIA DI FERRARA, nella persona di CARRADORI TIZIANO in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto in COMUNE DI FERRARA LOC. CONA, VIA A. MORO N. 8, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività SOCIO SANITARIA esistente, per modifica di autorizzazioni settoriali, ed in particolare per la necessità di attivare lo scarico dei laboratori di analisi in pubblica fognatura e per gli scarichi derivanti da un nuovo parcheggio di prossima realizzazione;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

– preso atto che alla data della presentazione della domanda di AUA, per lo stabilimento in oggetto, era regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia n° 56377 del 30/06/2010;
- nulla osta scarichi in pubblica fognatura per scarichi civili (prot. n. 678/2010 del 19/05/2010 di HERA spA);

– visto il verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria del 20/12/2016, in cui viene chiesto alla ditta di illustrare il progetto, fornendo chiarimenti ai dubbi espressi dai presenti. Il Responsabile del procedimento chiede ai presenti di inviare le eventuali richieste di integrazioni o i pareri entro il 20 gennaio 2017;

– visto il parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, in data 21/12/2016, assunto al P.G. di ARPAE Ferrara il 22/12/2016 con il n.13558, con cui esprime nulla osta per il titolo abilitativo del Rumore e in merito allo scarico in pubblica fognatura, con prescrizioni e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere HERA spa n. 130672 del 06.12.2016;

– visto il parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'USL di Ferrara, in data 21/12/2016, assunto al P.G. di ARPAE Ferrara il 22/12/2016 con il n.13530;

– visto il parere di competenza, favorevole, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in data 21/12/2016 di prot. n. 19260, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 22/12/2016 con il n.13595, in merito allo scarico nel Collettore Generale S. Antonino delle acque meteoriche derivanti dalla nuova area di parcheggio;

- vista la segnalazione di ARPAE Ferrara – Servizio Territoriale di P.G. n.13666 del 23/12/2016, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 21/12/2016 presso l'ospedale di Cona via A. Moro n. 8, da cui questa Struttura ha appreso che sono state accertate irregolarità a carico dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria, con particolare riferimento all'utilizzo di trituratori per presidi sanitari monouso;
- considerato che per quanto sopra riscontrato questa Agenzia ha emesso apposita nota di prescrizioni ex art. 318-ter del D.Lgs. 152/06 PG. n. 13615 del 23/12/2016;
- preso atto che gli scarichi delle acque meteoriche (individuati nella tav. n. 1 – schema smaltimento acque bianche), non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 parte III;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla Società AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto in COMUNE DI FERRARA LOC. CONA, VIA A. MORO N. 8, codice fiscale n. 01295950388 per l'esercizio di una attività SOCIO SANITARIA.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla Osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	COMUNE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI IN PUBBLICA FOGNATURA

1. *Lo scarico autorizzato*, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "1"** con la sigla **S1**, è costituito da diversi scarichi parziali (indicati in planimetria con la sigla "sp") ed in particolare delle acque reflue di processo derivanti dal laboratorio analisi (sp2), dallo spurgo delle torri evaporative (sp3), e dal reparto sterilizzazione (sp4),

Lo scarico è inoltre costituito da reflui civili e reflui assimilabili derivanti dalla struttura ospedaliero-universitaria, dai reparti di terapia radiometabolica e medicina nucleare (sp1), dalle acque di drenaggio autorimessa (blocco 45), dai reflui da cucina centrale/mensa – bar-lavanderia (rispettivamente ai blocchi 43/45 – ingresso 2 – blocco 44); tale scarico, di tipologia di classe C, è allacciato alla pubblica fognatura di via Palmirano con recapito finale all'impianto di depurazione di Gualdo (Voghiera), via Gualdo ;

2. Lo scarico delle acque industriali, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella all. B sub ambito HERA del Regolamento di fognatura, unita questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "2"**, ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria (unita questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "1"**):

- **PC_sp2** punto di campionamento acque di processo reflui da laboratorio
- **PC_sp3** punto di campionamento acque di processo spurgo torri evaporative
- **PC_sp4** punto di campionamento acque di processo reparto sterilizzazione

Altri punti contraddistinti in planimetria:

- **S1 scarico finale in pubblica fognatura**
- **PI pozzetto di ispezione e campionamento finale**

3. La ditta dovrà comunicare ad ARPAE Ferrara, ad HERA spa e al Comune di Ferrara – Servizio Ambiente l'avvenuta installazione dell'impianto di depurazione reflui provenienti dal Laboratorio analisi e del collegamento dello scarico Sp2.
4. Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica "tav.04 – Stato di progetto" (che include l'installazione di misuratori di portata/ contatori volumetrici) e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, con particolare riferimento alla rete fognaria che deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "1"**.
5. La ditta entro 90 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento, deve provvedere:
 - all'identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei **punti di**

**campionamento PC-sp2, PC-sp3, PC-sp4 e del pozzetto di campionamento ed ispe-
zione finale PI;**

- ad installazione avvenuta di tutti i misuratori di portata la ditta dovrà darne comunicazione ,
corredata di materiale fotografico , ad HERA spa – distretto di Ferrara e ad ARPAE – Fer-
rara.
 - All'installazione del pozzetto di campionamento finale dello scarico **S1**, di cui al progetto
presentato ed indicato in planimetria allegata al presente atto sotto la voce “**allegato 1**”.
6. i misuratori di portata installati sulla linea di scarico delle acque di processo dovranno esse-
re mantenuti in perfetta efficienza ed accessibili in ogni momento, in caso di sostituzione si
dovrà darne comunicazione ad HERA spa – distretto di Ferrara.
 7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti
dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente
superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
 8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA spa – distretto di Ferrara ed ad
ARPAE, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di
pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 9. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Struttura
Operativa Territoriale di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
 10. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA spa – Distretto di Ferrara, denuncia
annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati
nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII.
 11. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA spa apposito contratto per il servizio di de-
purazione reflui industriali come previsto dalla delibera della Regione Emilia Romagna n.
1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scari-
co e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizza-
tivo.

12. la ditta dovrà provvedere nei tempi indicati dalla prescrizione della nota PG. n. 13615 del 23/12/2016 di questa Agenzia, fermo restando eventuali modifiche dei tempi, alla installazione delle macchine termodisinfettatrici e all'abbandono della pratica di triturazione presidi monouso, dandone comunicazione ad ARPAE, HERA e Comune di Ferrara.

Si precisa inoltre che:

HERA spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Le interruzioni del servizio e le eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.

Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio idrico integrato.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "3"**, denominate **E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7**.

2. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

a)

EMISSIONI	E1 generatore acqua calda	E2 generatore acqua calda	E3 generatore acqua calda	E4 generatore acqua calda
Portata (Nm ³ /h)	9250	9250	9250	9250
Durata (ore)	2	2	2	2
Frequenza nelle 24 ore (n.)	4	4	4	4
Altezza minima (m)	7,35	7,35	7,35	7,35

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	5	5	5	5
Ossidi di azoto (NO ₂)	350	350	350	350
Monossido di carbonio	100	100	100	100
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35	35	35	35
Sistema di abbattimento	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno

EMISSIONI	E5 generatore di vapore	E6 generatore di vapore	E7 generatore di vapore
Portata (Nm ³ /h)	4900	4900	4900
Durata (ore)	2	2	2
Frequenza nelle 24 ore (n.)	4	4	4

Altezza minima (m)	7,35	7,35	7,35
--------------------	------	------	------

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	5	5	5
Ossidi di azoto (NO ₂)	350	350	350
Monossido di carbonio	100	100	100
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35	35	35
Sistema di abbattimento	nessuno	nessuno	nessuno

- b) I valori di emissione sopra indicati si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
- c) I valori limite di emissione sopra indicati per i parametri materiale particolare e ossidi di zolfo, si considerano rispettati se viene utilizzato come combustibile il gas metano.
- d) Il monossido di carbonio deve essere monitorato in continuo.
- e) In caso di emergenza (mancata fornitura di gas metano) gli impianti potranno andare a gasolio, per cui gli inquinanti emessi dovranno rispettare i seguenti valori limite e si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI	E1-7 utilizzabili con alimentazione a gasolio solo in fase di emergenza
Portata (Nm ³ /h)	4900 o 9250
Durata (ore)	2
Frequenza nelle 24 ore (n.)	4
Altezza minima (m)	7,35

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	100
-----------------------	-----

Ossidi di azoto (NO ₂)	500
Monossido di carbonio	100
Ossidi di zolfo (SO ₂)	1700
Sistema di abbattimento	nessuno

- f) **EMISSIONI PROVENIENTI DA ARMADI VENTILATI CON ASPIRAZIONE:** A1.1-A2.1-A3.1-A1.2-A2.2-A3.2-A4.2-A5.2-A6.2-A1.3-A2.3-A3.3-A4.3-A5.3-A6.3-A7.3-A8.3-A9.3-A10.3-A11.3-A12.3-A13.3-A14.3-A15.3-A16.3-A17.3-A18.3 (indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato 4** non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269, comma 14 lettera i) del D.Lgs. 152/2006.
- g) **EMISSIONI PROVENIENTI DA CAPPE CHIMICHE:** KC1.1-KC2.1-KC3.1-KC4.1-KC1.2-KC2.2-KC3.2-KC4.2-KC5.2-KC6.2-KC1.2-KC1.3- KC2.3-KC2.3-KC3.3-KC4.3-KC5.3-KC6.3-KC7.3-KC8.3-KC9.3-KC10.3-KC11.3-KC12.3-KC13.3-KC14.3-KC15.3-KC16.3-KC17.3-KC18.3-KC19.3-KC20.3-KC21.3-KC22.3-KC23.3-KC24.3-KC25.3 (indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato 4** non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269, comma 14 lettera i) del D.Lgs. 152/2006, in quanto riconducibile alla lettera ji della parte I allegato IV del Dlgs. 152/06.
- h) le emissioni G1- G2 – G3 – G4 – G5 – G6 – G7- G8 – G9 (indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato 5** , derivanti da gruppi elettrogeni, rientrano tra quelle comprese dal punto 3) della parte III dell'allegato 1 alla parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per le quali non sono previsti valori limite alle emissioni . Inoltre i gruppi elettrogeni, poiché impiegati anche per l'alimentazione in emergenza dei sistemi antincendio a servizio dell'ospedale, sono esclusi dal regime autorizzativo ai sensi di quanto previsto all'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 128/10.

3. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7** con periodicità almeno **semestrale**;

4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
5. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "6"**.
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni **E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7**, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle

stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall' accertamento;
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. nell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i limiti di rumore previsti dalla normativa vigente e dalla zonizzazione acustica approvata dal Comune di Ferrara;
2. Nel caso di modifiche sostanziali dell'impianto che possano determinare un aggravio del rumore generato, dovrà essere presentata apposita valutazione previsionale di impatto acustico.

Il Comune di Ferrara si riserva di effettuare, tramite i suoi organi di controllo, tutte le verifiche del caso anche attraverso specifiche misure fonometriche.

Nel caso di lamentele, esposti e/o segnalazioni da parte dei cittadini residenti, il Comune si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta l'effettuazione di specifiche misure fonometriche.

Il presente provvedimento, revoca e sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Atto della Provincia n° 56377 del 30/06/2010

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, ad HERA S.p.A. e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.